
REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

ITA0039

100 % ITALIAN TASTE CERTIFICATION

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO DA: IL RESPONSABILE QUALITÀ	APPROVATO DA: LA DIREZIONE DI ASACERT
00	2017-02-23	Firmato in originale	Firmato in originale

TABELLA DELLE REVISIONI

REV.	DATA REVISIONE	DESCRIZIONE/SINTESI DELLA REVISIONE
00	2017-02-23	Prima emissione

Il presente documento è di proprietà Asacert S.r.l. e non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta della Direzione Asacert S.r.l.



SOMMARIO

Art. 1 - Scopo e campo d'applicazione	3
Art. 2 - Normativa di riferimento	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità	4
Art. 5 - Condizioni Generali	4
5.1 - Il sistema di certificazione ITA0039	4
5.1.1 - L'Idea	4
5.1.2 - L'Italian Sounding.....	5
5.1.3 - Il Sistema di Rating ITA0039	5
Art. 6 - Iter di Certificazione ITA0039.....	6
6.1 - Presentazione della Domanda.....	6
6.2 - Visita Preliminare di Certificazione.....	6
6.3 - Programmazione e Pianificazione Verifiche Ispettive	7
6.4 Gruppi di Verifica Ispettiva	7
6.5 - Conduzione delle verifiche ispettive	7
6.6 - Follow-up delle verifiche ispettive	8
6.7 - Verifiche ispettive di certificazione	8
<i>Le VIC sono condotte come sotto riportato.</i>	8
6.7.1 - Procedura per il Rilascio della Certificazione	8
6.7.2 - Decisioni per la Certificazione	9
6.8 - Validità, sorveglianza e mantenimento della Certificazione	9
6.9 - Estensione e riduzione del campo di applicazione della certificazione.....	10
6.10 - Certificazione di Organizzazioni "Multisite" basata sul campionamento.....	10
Art. 7 - Sospensione della Certificazione	11
Art. 8 - Revoca della certificazione.....	12
Art. 9 - Rinuncia.....	12
Art. 10 - Modifiche ai requisiti per la certificazione	12
Art. 11 - Responsabilità ed Obblighi	13
11.1 - Requisiti cogenti connessi allo schema di certificazione e limiti dei relativi controlli.	13
11.2 - Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso.....	13
11.3 - Clausola di limitazione di responsabilità.....	13
11.4 - Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti di riferimento ed eventuali modifiche	13
Art. 12 - Gestione del marchio di certificazione, del certificato di conformità e delle informazioni relative alla certificazione.....	13
12.1 - Autorizzazione.....	13
12.2 - Caratteristiche del marchio di certificazione	14
12.3 - Utilizzo del marchio di certificazione, del certificato e delle informazioni relative alla certificazione	14
12.4 - Uso non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità ed informazioni fornite	15
12.5 - Azioni correttive in caso di uso non corretto del marchio e/o del certificato e/o in caso di relative informazioni non corrette.....	15
12.6 - Sospensione della certificazione in caso di uso non corretto del marchio e/o del certificato e/o in caso di relative informazioni non corrette	15
Art. 13 - Protezione dei dati personali.....	15
Art. 14 - Reclami	16
Art. 15 - Ricorsi.....	16
Art. 16 - Contenziosi.....	17

Art. 1 – Scopo e campo d'applicazione

Il presente Regolamento definisce e regola i rapporti tra ASACERT quale Organismo di Certificazione, nel seguito OdC e le Organizzazioni richiedenti la certificazione “ITA 0039 | 100 % Italian Taste Certification”. Inoltre definisce le modalità e condizioni per il rilascio, il rifiuto, il mantenimento della certificazione, l'estensione o la riduzione dei siti certificati, la sospensione o il ripristino a seguito della sospensione, e la revoca della certificazione, nonché le regole per l'uso del certificato e del marchio di certificazione ASACERT.

L'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta in osservanza al presente regolamento, escludendo l'applicazione di condizioni discriminatorie di qualsivoglia natura.

La consulenza nella definizione ed applicazione dei requisiti ITA0039 all'interno dell'Organizzazione non rientra tra i servizi forniti da ASACERT in quanto, in accordo con quanto stabilito dalle norme internazionali per l'accreditamento degli Organismi di certificazione, Asacert non svolge tale attività al di là delle normali funzioni informative e d'assistenza alle Organizzazioni da certificare e certificate. ASACERT inoltre non affida all'esterno attività di audit, non offre né fornisce servizi di audit interni ai propri clienti certificati e non certifica sistemi di gestione per cui abbia eventualmente fornito servizi di audit interni, se non dopo almeno due anni dalla conclusione degli audit stessi.

La certificazione ASACERT non è più semplice, più facile, più rapida o meno costosa nel caso in cui l'Organizzazione cliente abbia utilizzato i servizi di una società di consulenza piuttosto che un'altra. L'attività certificativa di ASACERT non è collegata ad attività di organizzazioni che erogano servizi di consulenza, per cui, nell'eventualità in cui vi siano società di consulenza che affermino in modo inappropriato che la certificazione ASACERT sarà influenzata dal fatto di aver richiesto il servizio consulenziale alla società stessa, saranno presi i provvedimenti del caso.

Art. 2 – Normativa di riferimento

NORMA	TITOLO
ISO/IEC 17021-1:2015	“Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazioni di sistemi di gestione. Parte 1 - Requisiti”
ISO/IEC 17020:2012	“Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”
ISO/IEC 17065:2012	“Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”
ISO/IEC 17000:2004	“Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”
ISO 19011:2012	“Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione della qualità e/o di gestione ambientale”
Documenti IAF MD	Disponibili su http://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38

Art. 3 – Definizioni

La certificazione è “Attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone” (cfr ISO/IEC 17000:2004).

Il Certificato di conformità rilasciato da ASACERT è il documento che attesta che l'Organizzazione richiedente opera conformemente ai requisiti illustrati in questo Regolamento.

Le definizioni relative ai termini utilizzati per le attività riguardanti la certificazione sono quelle riportate nella ISO/IEC 17000:2004 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali” con le seguenti precisazioni:

Organizzazione: Termine utilizzato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto o un servizio richiedente la certificazione;

OdC: Organismo di certificazione;

CT: Comitato Tecnico di certificazione;

CSI: Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità;

Sito: Luogo o luoghi in cui l'Organizzazione fornisce il prodotto o il servizio oggetto della richiesta di certificazione;

Valutazione/Verifica: Attività mediante la quale ASACERT verifica che l'Organizzazione operi in conformità al modello ASACERT di riferimento;

Sorveglianza: Attività mediante la quale ASACERT verifica il mantenimento nel tempo della conformità ai requisiti specificati;

Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI): Gruppo di Ispettori incaricato da ASACERT di eseguire la valutazione dell'Organizzazione;

Area Tecnica: insieme dei processi necessari a soddisfare le attese del cliente e relativi requisiti legali e regolamentati applicabili per i prodotti e servizi dell'organizzazione;

Scopo/Campo di Applicazione della certificazione: parte dell'Organizzazione, siti, attività, processi oggetto di certificazione; confini della certificazione.

Tipologie di Verifiche:

VPC: verifica preliminare di certificazione

VIC: verifica iniziale di certificazione

VPS: verifica programmata di sorveglianza

VSS: verifica supplementare di sorveglianza

Tutte le verifiche, ad eccezione della Preliminare (VPC), possono, in relazione alle necessità di ASACERT, essere effettuate con gli ispettori dell'eventuale Organismo di Accreditamento, qualora applicabile.

Art. 4 - Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità

L'attività certificativa di ASACERT è eseguita nel rispetto della totale imparzialità. Per aumentare il livello di garanzia è previsto, all'interno della struttura dell'OdC, un comitato, chiamato Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, che:

- affianca ASACERT nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle attività di certificazione;
- contrasta ogni tendenza che aspetti commerciali o di altra natura impediscano una corretta ed obiettiva attività di certificazione;
- fornisce suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- conduce un riesame, almeno una volta all'anno, circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali di ASACERT.

Il CSI, per espletare al meglio i propri compiti, è composto, tra l'altro, da rappresentanti di associazioni di produttori, associazioni di consumatori e di ministeri.

Il CSI ASACERT:

- garantisce l'equilibrio degli interessi rappresentati in maniera tale che nessuno sia predominante;
- ha accesso a tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio compito;
- può intraprendere azioni indipendenti (p.e. informando le autorità, gli organismi di accreditamento, le parti interessate) qualora la Direzione ASACERT non tenga conto delle proprie considerazioni in materia di gestione dell'imparzialità, rispettando i requisiti di riservatezza di cui al successivo art. 13.

Art. 5 - Condizioni Generali

Ogni Organizzazione può richiedere la certificazione ITA0039 ad ASACERT a condizione che:

- + accetti le condizioni previste dal presente Regolamento;
- + garantisca l'assistenza al Gruppo di Valutazione ASACERT durante la visita di valutazione con particolare riguardo alla tutela della sicurezza ed incolumità degli Ispettori come previsto dalla legislazione vigente, ed autorizzi l'accesso alle aree ed alle informazioni necessarie per svolgere la verifica ispettiva.

5.1 - Il sistema di certificazione ITA0039

5.1.1 - L'idea

La certificazione "ITA 0039 | 100 % Italian Taste Certification" nasce dalla volontà di ASACERT di dare il proprio contributo per difendere, promuovere e valorizzare la "vera" italianità all'estero nell'ambito della ristorazione e della distribuzione enogastronomica.

Il patrimonio agroalimentare italiano è unico al mondo, ma è anche il più contraffatto. Negli ultimi anni si è imposto all'attenzione internazionale il fenomeno denominato "Italian Sounding", ovvero l'utilizzo di nomi, immagini, marchi e denominazioni geografiche che evocano l'Italia per commercializzare prodotti che con l'Italia non hanno nulla a che fare.

Lo stesso meccanismo, per quanto meno studiato e approfondito, lo si ritrova nel settore della ristorazione e, più in generale, in tutti gli ambiti afferenti alla somministrazione di bevande e alimenti. Esattamente come troviamo aziende alimentari estere che utilizzano impropriamente segni distintivi, scenari, colori e icone italiane, ingannando il consumatore, sono sempre più numerosi i ristoranti che sono italiani solo di nome e di "facciata", perché magari la bandiera del Bel Paese sventola in ogni angolo, campeggia sull'insegna e

contrassegna i piatti sul menu. Mentre le materie prime, il personale, la tradizione culinaria e la proposta enogastronomica nulla hanno a che vedere con il Paese che declamano.

Da qui l'idea di promuovere un marchio di "italianità" che valorizzi l'Italian Taste contro l'Italian Sounding.

Una certificazione-simbolo, per il cliente, del vero Made in Italy nell'ambito della ristorazione.

5.1.2 - L'Italian Sounding

Il patrimonio agroalimentare italiano è unico al mondo per qualità ed assortimento. La cultura gastronomica e i prodotti agroalimentari italiani sono famosi ed apprezzati dai consumatori di molti paesi. Come conseguenza di questa popolarità, è cresciuta via via negli anni un'economia parallela che, sottraendo quote di mercato ai prodotti tutelati, determina pesanti danni alle aziende italiane. Tale fenomeno, è conosciuto come "Italian Sounding", ovvero l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promuovere e commercializzare prodotti affatto riconducibili al Paese evocato. Esso rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale e truffa nei confronti dei consumatori, soprattutto nel settore agroalimentare.

A livello mondiale, nel 2017, il giro d'affari annuo dell'Italian Sounding è stimato in circa 54 miliardi di euro l'anno (147 milioni di euro al giorno), comunque oltre il doppio dell'attuale valore delle esportazioni italiane di prodotti agroalimentari (23 miliardi di euro). Quindi, almeno due prodotti su tre commercializzati all'estero si riconducono solo apparentemente all'Italia.

Le aziende estere che utilizzano impropriamente segni distintivi e descrizioni informative e promozionali che si rifanno in qualche modo all'Italia adottano tecniche di mercato che inducono il consumatore ad attribuire ai loro prodotti caratteristiche di qualità italiana che in realtà non posseggono, concorrendo slealmente nel mercato ed acquisendo un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza non solo italiana.

Ugualmente nell'ambito della ristorazione si assiste ad un fenomeno analogo: sono diffusi e largamente fruiti ristoranti, pizzerie, gelaterie e caffè che non hanno nulla di "Made in Italy" pur richiamandosi nel nome, nei simboli e nella proposta gastronomica all'Italia.

5.1.3 - Il Sistema di Rating ITA0039

Per identificare i "veri" ristoranti/esercizi/siti italiani, ASACERT ha messo a fuoco alcuni criteri selettivi che contribuiscono a comporre un rating finale di italianità.

Il rating viene attribuito al cliente mediante l'approfondimento relativo alla gestione dei seguenti elementi:

- a) materie prime/prodotti utilizzati/somministrati (olio, salumi, formaggi, caffè, prodotti di origine italiana, prodotti provenienti direttamente dal produttore italiano/filiera corta);
- b) carta dei vini;
- c) utilizzo di prodotti Italian sounding;
- d) menù;
- e) personale;
- f) promozione del made in Italy;
- g) location.

I criteri di eccellenza relativi agli elementi sopra indicati sono:

- a) olio extravergine di oliva italiano DOP/IGP e utilizzo tappo antirabbocco; salumi italiani DOP/IGP; formaggi italiani DOP/IGP; caffè italiano servito ad es. con macchine per l'espresso, moka, ecc.; altri prodotti di origine italiana; altri prodotti provenienti direttamente dall'Italia;
- b) vini DOP/IGP italiani; carta dei vini con produttore e zona di provenienza; disponibilità vini offerti; carta dei vini impostata per area geografica e presenza vini tipici italiani (p.e. Prosecco, Trebbiano, Nebbiolo, Sangiovese, Barbera, Moscato, Lambrusco);
- c) non utilizzo di prodotti Italian sounding;
- d) presenza più di 5 regioni italiane; piatti tipici regionali evidenziati nel menù; denominazione corretta piatti tipici e ingredienti (decreto PAT 2019); presenza percorsi completi di degustazione regionale; suddivisione piatti come da tradizione italiana (antipasti, primi, secondi, contorni, piatti unici, dolci, bevande etc); piatti realizzati secondo ricetta tipica italiana; ingredienti di origine italiana; ingredienti DOP/IGP; presenza schede tecniche del prodotto finito, in cui siano indicati tutti gli ingredienti utilizzati per la ricetta tipica italiana e relativa procedura di realizzazione; presenza documenti di tracciabilità dei prodotti italiani non DOP/IGP; piatti scritti correttamente sia in lingua italiana sia in lingua inglese;
- e) personale italiano; personale non italiano in grado di parlare e capire l'italiano; personale presente in cucina con significative esperienze nel settore della ristorazione italiana;
- f) presenza spazio dedicato alla vendita di prodotti tipici provenienti dall'Italia; promozione/organizzazione eventi/iniziative relativi alla promozione della tradizione culinaria italiana; presenza in guide turistiche/mappe e/o collaborazioni con enti di promozione turistica e camere di commercio;
- g) musica italiana in sottofondo; presenza nel locale di immagini e/o oggetti che rimandano all'Italia.

In funzione del numero o della percentuale di elementi di eccellenza riscontrati dal GVI ASACERT, mediante osservazione sul campo, interviste e consultazione di documenti, vengono attribuiti dei punteggi parziali che concorrono a determinare il punteggio totale. I punteggi parziali sono stati impostati in modo che il punteggio totale massimo sia 100.

In relazione al punteggio totale calcolato per il singolo sito, sarà attribuito il rating secondo i seguenti livelli:
80-100 - ECCELLENTE - CERTIFICATO PLATINUM
60-79 - MOLTO BUONO - CERTIFICATO GOLD
40-59 - BUONO - CERTIFICATO SILVER
20-39 - SUFFICIENTE - CERTIFICATO BRONZE
< 20 - NON SUFFICIENTE - NESSUN CERTIFICATO.

L'utilizzo di prodotti Italian sounding comporta automaticamente l'attribuzione del punteggio totale 0 (zero) e l'impossibilità di ottenere un certificato.

L'Organizzazione con più siti potrà avere, oltre ai certificati dei singoli siti, anche un certificato generale corrispondente alla media dei rating ottenuti in tutti i siti.

Ogni sito ed ogni organizzazione potranno richiedere l'effettuazione di nuove verifiche, laddove abbiano effettuato interventi che possano concorrere ad aumentare il rating. Queste verifiche supplementari risultano a carico dell'Organizzazione richiedente.

Art. 6 – Iter di Certificazione ITA0039

6.1 – Presentazione della Domanda

L'Organizzazione che intende avviare l'iter certificativo con ASACERT deve presentare apposita richiesta di preventivo, nella quale dovrebbe indicare l'eventuale consulente/società di consulenza che ha supportato l'organizzazione nell'implementazione dei requisiti ITA0039 (informazione che l'Organizzazione si impegna a mantenere aggiornata in corso di mantenimento della certificazione).

Ricevuta la richiesta, l'OdC emette, in base agli elementi forniti ed al vigente tariffario, l'Offerta economica che rimarrà valida per un periodo di 60 giorni dalla data di emissione.

L'OdC, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organizzazione, in particolar modo relativamente al numero di siti e di dipendenti, e alle attività svolte, quantifica la durata delle verifiche e definisce il campo di applicazione (Oggetto) della Certificazione e le Aree Tecniche coinvolte. Il numero di addetti, le attività aziendali e le sedi saranno oggetto di verifica e conferma durante il primo audit in azienda.

I tempi di verifica potranno essere modificati anche successivamente alla certificazione in base alle informazioni aggiornate annualmente relative al numero di addetti, ai siti aperti ed operativi, alla loro complessità e alla loro dislocazione geografica.

In caso si rilevino discordanze rispetto a quanto comunicato, sia in fase di richiesta di preventivo, sia annualmente, potranno verificarsi le seguenti possibilità:

- ✚ definizione di un supplemento di verifica ispettiva da effettuarsi comunque entro un periodo massimo di 60 giorni;
- ✚ adeguamento del piano di verifica in corso;
- ✚ non concessione della certificazione.

Eventuali costi aggiuntivi, dovuti a supplementi di verifica, saranno fatturati a carico dell'Organizzazione certificanda/certificata nelle modalità previste nell'offerta.

In caso di mancata accettazione dell'offerta entro i 60 giorni, ovvero di mancato inizio dell'iter di certificazione nei 12 mesi dall'emissione dell'offerta, nel caso in cui sia stata accettata, questa decade automaticamente senza obbligo di penali a carico dell'Organizzazione.

Quest'ultima ha peraltro la facoltà di ripresentare, con le stesse modalità, una nuova richiesta di preventivo alla quale farà seguito la nuova offerta dell'OdC.

L'insieme dei documenti: "Richiesta di preventivo", "Offerta economica" e "Regolamento di Certificazione ITA0039" costituisce l'accordo contrattuale tra l'Organizzazione richiedente e ASACERT per l'attività di certificazione. Il contratto è valido salvo rinuncia da trasmettere nelle modalità previste all'art. 9 del presente Regolamento.

Le verifiche saranno effettuate sia presso gli uffici amministrativi dell'Organizzazione, sia presso i siti in cui l'Organizzazione fornisce il prodotto o il servizio oggetto della richiesta di certificazione, affinché il GVI possa riscontrare la reale applicazione di tutti i requisiti previsti dal presente documento, relativamente alle tipologie di attività oggetto della certificazione.

Nel caso in cui ASACERT decida di non accettare una domanda di certificazione, come risultato del riesame della domanda stessa, vengono documentate e chiarite al cliente le ragioni che hanno portato alla non accettazione.

6.2 – Visita Preliminare di Certificazione

La VIC può essere preceduta da una Verifica Preliminare di Certificazione (VPC).

Su richiesta dell'Organizzazione, ASACERT svolge, prima che sia avviato l'iter di certificazione, una verifica ispettiva preliminare al fine di valutare il potenziale rating ottenibile in relazione al Protocollo ITA0039.

La suddetta attività non influisce sulle successive attività del processo di verifica, che non potranno subire riduzioni di durata o modifiche nella prassi definita per l'esecuzione delle verifiche ispettive a seguito di risultati particolari della verifica preliminare.

Non sarà possibile, ad esempio, non verificare un qualsiasi requisito del presente regolamento perché già visto in sede di verifica preliminare, così come non sarà possibile ridurre il numero di giornate/uomo come calcolate in fase di offerta.

La Verifica Preliminare di Certificazione (VPC) è quindi a tutti gli effetti fuori dall'iter di certificazione.

Le VPC hanno durata non superiore ad 1 g/u e sono condotte seguendo la stessa metodologia delle verifiche ispettive documentali ordinarie. ASACERT non gestisce il feedback con l'azienda (accettazione delle AC, verifica della chiusura, ecc.).

Le verifiche ispettive preliminari sono sempre svolte a titolo oneroso, in base a quanto stabilito nel tariffario in vigore per il costo della giornata/uomo.

6.3 - Programmazione e Pianificazione Verifiche Ispettive

Con almeno 5 gg di anticipo rispetto alla data di effettuazione di ogni audit, il Responsabile del GVI (RGVI) trasmette all'Organizzazione il piano della verifica ispettiva, contenente, tra l'altro, le date ed i siti dove saranno condotte le attività in campo, la durata attesa delle attività, i ruoli dei membri del GVI. L'RGVI sviluppa inoltre un programma di audit per gli anni successivi, comprendente l'audit iniziale e gli audit di sorveglianza. Il programma di audit copre tutti i requisiti previsti dal presente documento nel loro complesso e può essere rivisto dall'RGVI a valle di ogni audit, in funzione di modifiche ai requisiti di certificazione, ai requisiti legali, agli eventuali requisiti di accreditamento, così come a cambiamenti di ogni genere che possano influenzare la conformità ai requisiti di riferimento, al variare di condizioni relative a sedi, addetti e attività aziendali, ecc..

In caso di annullamento, da parte dell'Organizzazione, della verifica già programmata, con preavviso inferiore a 30 gg, la stessa verifica sarà comunque fatturata e dovrà essere saldata nei termini previsti.

6.4 Gruppi di Verifica Ispettiva

Contestualmente alla trasmissione del piano di audit, all'Organizzazione è comunicato il GVI che eseguirà la verifica ispettiva. L'Organizzazione ha facoltà di ricusare il GVI attraverso una comunicazione scritta da inoltrare ad ASACERT, entro 5 giorni dalla comunicazione dell'OdC. La ricusazione deve essere supportata da fondate motivazioni. ASACERT fornisce su richiesta eventuali altre informazioni di base su ogni membro del GVI.

Il GVI ASACERT comprende sempre competenze di audit e viene qualificato con riferimento alle aree tecniche relative all'Organizzazione oggetto di verifica.

I compiti assegnati prevedono che il GVI:

- a) esamini e verifichi la struttura, le politiche, i processi, le procedure, le registrazioni e i documenti dell'organizzazione cliente;
- b) stabilisca se questi soddisfino tutti i requisiti pertinenti al campo di applicazione previsto;
- c) verifichi se i processi e le procedure siano stabiliti, applicati e mantenuti attivi in modo efficace.

Alle verifiche ispettive possono inoltre partecipare:

- ✚ Ispettori in addestramento od Osservatori dell'OdC;
- ✚ Consulenti dell'Organizzazione.

Il costo dell'eventuale partecipazione di "Ispettori in addestramento" è a carico dell'OdC stesso.

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da ASACERT siano conformi alle norme di riferimento, l'eventuale Organismo di Accreditamento può richiedere, se applicabile:

- la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da ASACERT;
- l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale.

La partecipazione di osservatori agli audit e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale dell'Organismo di Accreditamento è preventivamente concordata tra ASACERT e l'Organizzazione.

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare, la validità del certificato è sospesa fino a quando non viene concesso il benestare alla verifica, per un periodo massimo di 3 mesi.

Scaduti i 3 mesi, in assenza di benestare alla verifica, la certificazione viene revocata.

Le modalità di accertamento utilizzate dagli Organismi di Accreditamento, sono riportate in appositi regolamenti e/o comunicazioni / circolari disponibili sui siti web degli stessi.

L'Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Organismo di Accreditamento la documentazione che ASACERT ha preso a riferimento durante gli audit precedenti.

Nel caso invece di visite di sorveglianza supplementari non programmate, con breve preavviso (generalmente 1 settimana), di cui al punto 6.8 del presente Regolamento, il GVI sarà scelto con particolari cautele in quanto i membri non potranno essere ricusati.

6.5 - Conduzione delle verifiche ispettive

Le Verifiche Ispettive, iniziale, sorveglianza, e supplementari, sono strutturate nel seguente modo:

- ✚ una riunione iniziale, con la Direzione ed i Responsabili dell'Organizzazione, per confermare le finalità e le modalità della Verifica e il Piano di Verifica;

- ✚ l'audit vero e proprio, comprendente la Verifica nei luoghi dell'Organizzazione al fine di misurare il corretto svolgimento delle attività in accordo alla documentazione di riferimento;
- ✚ una riunione finale per presentare alla Direzione dell'Organizzazione i risultati e le conclusioni del GVI in merito alla rispondenza al modello di riferimento. Al termine della riunione, il Responsabile del GVI (RGVI) rilascia alla Direzione dell'Organizzazione un Rapporto di Verifica che descrive i risultati della verifica. Il Rapporto di Verifica può anche essere mandato via email entro una settimana dal termine dell'audit.

I risultati della verifica vengono ratificati direttamente dal RGVI che su mandato dell'OdC ha facoltà di confermare all'Organizzazione, a conclusione delle attività di verifica, i risultati ottenuti.

6.6 – Follow-up delle verifiche ispettive

Qualora, nel corso delle verifiche di cui sopra, tenuto conto della natura campionaria delle medesime, venissero, incidentalmente, riscontrate dal GVI inosservanze di requisiti di legge non riguardanti aspetti direttamente correlati alle attività in corso, ma correlati ad altri aspetti delle attività svolte dall'Organizzazione, per esempio aspetti di natura ambientale o legati alla sicurezza dei lavoratori, senza obbligo di verifica di tali aspetti, il GVI è tenuto ad informare la direzione dell'Organizzazione valutata attraverso apposito documento "riservato" diverso dal rapporto di verifica. Tale aspetto, tranne che in casi eccezionali in cui sarà richiesto all'Organizzazione, da parte della direzione tecnica di ASACERT, di porre rimedio in un tempo stabilito e ragionevolmente breve, sarà oggetto di valutazione nel corso della successiva verifica ispettiva.

In ogni caso i risultati della verifica raggiunti dal GVI sono oggetto di riesame interno e di eventuale ulteriore ratifica formale da parte dell'OdC.

Qualora la valutazione dell'OdC non confermi l'esito raggiunto e già ratificato dal GVI, l'OdC informa l'Organizzazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni dalla Verifica effettuata, attraverso specifica comunicazione scritta indicando le variazioni al precedente risultato e le motivazioni.

L'Organizzazione, entro 10 giorni dalla conclusione della verifica, può inoltrare ad ASACERT eventuali informazioni documentate che possono concorrere a modificare il rating ottenuto.

6.7 – Verifiche ispettive di certificazione

Le VIC sono condotte come sotto riportato.

In fase preliminare ASACERT:

- ✚ verifica la documentazione pertinente dell'Organizzazione;
- ✚ valuta il sito dell'Organizzazione, comprese eventuali particolarità, ed approfondisce con il personale aziendale il grado di preparazione;
- ✚ esamina il livello di adeguamento e di comprensione rispetto ai requisiti di riferimento, in particolare relativamente agli aspetti più significativi di processi, attività, prestazioni e obiettivi;
- ✚ raccoglie le informazioni necessarie riguardo al campo di applicazione, ai processi e alle apparecchiature utilizzate, ai livelli dei controlli stabiliti, ai siti, ai requisiti legislativi e regolamentari di riferimento;
- ✚ riesamina l'adeguatezza del GVI;
- ✚ mette a fuoco la pianificazione dell'audit, acquisendo una sufficiente conoscenza delle attività aziendali;
- ✚ valuta se il cliente è pronto per l'audit.

Questa fase preliminare è preferibilmente condotta presso la sede dell'Organizzazione cliente.

Nel caso in cui il cliente non risulti pronto per il completamento dell'audit iniziale, lo stesso verrà completato durante una verifica successiva.

In caso contrario, l'audit può proseguire come di seguito riportato.

ASACERT verifica almeno:

- ✚ le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti applicabili;
- ✚ il controllo operativo dei processi del cliente;
- ✚ le correlazioni complessive tra: i requisiti di riferimento, gli obiettivi, i requisiti cogenti applicabili, la responsabilità e la competenza del personale, le prestazioni e i risultati dei controlli interni.

Al termine della verifica, il GVI ASACERT analizza tutte le evidenze emerse nel corso della verifica per concordare sulle conclusioni dell'audit. Come indicato al punto 6.5 del presente Regolamento, al termine dell'audit, l'RGVI formalizza i risultati della verifica e li comunica all'Organizzazione (eventualmente il rapporto di verifica può essere spedito al cliente successivamente via email).

L'RGVI trasmette poi il proprio rapporto di verifica alla struttura tecnica di ASACERT.

6.7.1 – Procedura per il Rilascio della Certificazione

La documentazione della pratica viene esaminata dalla Direzione ASACERT prima di essere sottoposta al Comitato Tecnico per la delibera del rilascio della Certificazione.

6.7.2 - Decisioni per la Certificazione

Il Comitato Tecnico ASACERT è costituito da esperti tecnici di audit ed esperti tecnici qualificati in relazione alle attività dell'Organizzazione cliente (può essere costituito anche da una sola persona che possieda tutte le competenze necessarie). Il Comitato Tecnico è sempre costituito da personale che non è stato coinvolto nelle attività precedenti relative al medesimo cliente, relativamente all'anno in corso.

Il Comitato Tecnico valuta il rapporto del GVI e decide se confermare, o modificare sulla base di evidenze oggettive, il rating calcolato dal GVI ASACERT al termine della verifica ispettiva.

Ad esito favorevole dell'esame del Comitato Tecnico, verificato l'adempimento degli impegni economici da parte dell'Organizzazione, ASACERT emette il Certificato di Conformità.

Il certificato di conformità sarà consegnato in forma cartacea e/o elettronica, così come contrattualizzato tra l'Organizzazione cliente ed ASACERT.

L'OdC invia all'Organizzazione una lettera per informarla dell'ottenimento della Certificazione, allegando il Certificato di Conformità. In esso sono riportati fra l'altro: la ragione sociale dell'Organizzazione, l'indirizzo delle sue sedi, i documenti di riferimento, l'oggetto e i limiti di applicazione del certificato, la data e la durata della validità della certificazione.

A seguito del rilascio della certificazione, ASACERT inserisce il nominativo dell'Organizzazione nell'elenco delle Organizzazioni certificate. Tale elenco è aggiornato ad ogni riunione di Comitato Tecnico ed è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Ad esito non favorevole dell'esame del Comitato Tecnico, ASACERT invia all'Organizzazione una comunicazione in cui vengono spiegate le motivazioni del mancato rilascio della certificazione ed in cui viene specificato se è necessario effettuare una verifica supplementare in campo o sono sufficienti evidenze documentali per riportare l'azienda nella condizione da cui si riprende l'iter certificativo.

Il CSI si riunisce periodicamente presso ASACERT ed analizza alcune pratiche di certificazione a campione, per verificare, tra l'altro, la corretta conduzione del processo certificativo da parte di ASACERT dal punto di vista della garanzia dell'imparzialità.

Nel caso in cui durante la verifica del CSI emergano potenziali irregolarità, non imputabili all'Organizzazione, eventuali supplementi di verifica che si rendano necessari non saranno fatturati all'Organizzazione. Viceversa, qualora eventuali mancanze fossero imputabili all'Organizzazione, gli eventuali costi aggiuntivi per supplementi di verifica saranno fatturati all'Organizzazione. Le motivazioni dei supplementi di verifica saranno trasmesse all'Organizzazione con le indicazioni delle relative motivazioni.

La pratica di certificazione viene quindi sottoposta a nuova analisi dello specifico Comitato Tecnico che dovrà definire quali azioni intraprendere per la risoluzione degli eventuali rilievi emersi. ASACERT non porrà in atto provvedimenti di sospensione e/o revoca fino a quando non saranno rilevate evidenze oggettive necessarie a supporto del provvedimento stesso.

Il Comitato Tecnico deve, entro un tempo massimo di 120 giorni, assicurarsi che siano state risolte le problematiche rilevate dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità. Trascorso tale periodo ASACERT, nella prima riunione utile del suddetto consiglio, dovrà documentare i risultati ottenuti a seguito degli approfondimenti effettuati.

6.8 - Validità, sorveglianza e mantenimento della Certificazione

La certificazione ha validità annuale, decorrente dalla data di emissione riportata sul Certificato (coincidente con la data della riunione del Comitato Tecnico che l'ha deliberato), ed è soggetta a "verifiche programmate di sorveglianza" (VPS) presso l'Organizzazione, la prima delle (VPS) è svolta entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'ultimo giorno di verifica iniziale, la seconda ad un anno dalla prima e la terza entro un anno dalla seconda, ecc.

Con un anticipo di circa 4 mesi rispetto alla data limite per l'effettuazione della verifica di sorveglianza, ASACERT ricorda all'Organizzazione la scadenza ed allega, in genere, la fattura relativa all'audit. La data precisa dell'audit, così come i siti da visitare, saranno concordati direttamente tra l'Organizzazione e l'RGVI.

Nel caso in cui alla data della verifica di sorveglianza l'Organizzazione non abbia ancora effettuato il pagamento della fattura di cui sopra, comunque trasmessa, la certificazione potrà essere sospesa come previsto dal successivo art. 7.

In caso di annullamento, da parte dell'Organizzazione, della verifica di sorveglianza già programmata, con preavviso inferiore a 30 gg, la stessa verifica sarà comunque fatturata e dovrà essere saldata nei termini previsti.

Le visite di sorveglianza hanno lo scopo di verificare, almeno:

- ✚ le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti applicabili;
- ✚ il controllo operativo dei processi del cliente;
- ✚ il riesame di ogni modifica;
- ✚ l'utilizzo di marchi e/o di ogni altro eventuale riferimento alla certificazione.

Visite di sorveglianza supplementari non programmate, con breve preavviso (generalmente 1 settimana), potranno essere effettuate per indagare su reclami o in risposta a modifiche o come azione conseguente nei

confronti di clienti cui è stata sospesa la certificazione. In questo caso ASACERT porrà particolare cura nella scelta del Gruppo di Audit in quanto l'Organizzazione non potrà ricusare il Gruppo stesso con l'eventuale presenza dell'Organismo di Accreditamento. Le motivazioni dell'indagine dovranno essere supportate da evidenze documentali o segnalazioni scritte pervenute all'OdC. Qualora nelle verifiche il GVI confermi la validità delle cause che hanno reso necessario effettuare una Verifica Supplementare i costi di quest'ultima saranno addebitati all'Organizzazione nelle modalità definite in sede contrattuale.

Se invece il GVI dovesse concludere la verifica supplementare senza evidenze in merito alle cause che hanno reso necessario effettuare la verifica i costi saranno a carico di ASACERT.

L'Organizzazione certificata deve informare tempestivamente per iscritto l'OdC di modifiche rilevanti che vengano apportate alla propria Organizzazione. Tali modifiche potrebbero inoltre rendere necessaria, a giudizio dell'OdC, un'apposita VSS.

Il mantenimento della Certificazione è soggetto alle prescrizioni riportate al punto 6.7.3. In particolare il mantenimento della certificazione viene concesso al verificarsi del mantenimento del rispetto dei requisiti di riferimento.

I risultati delle verifiche programmate di sorveglianza (VPS) e delle verifiche supplementari di sorveglianza (VSS) sono oggetto di analisi da parte del Comitato Tecnico ai fini del mantenimento della certificazione rilasciata. Il Comitato Tecnico può richiedere eventuali supplementi di verifica o approfondimenti al GVI incaricato. A valle della decisione del Comitato Tecnico sarà emesso un nuovo certificato riportante sia la data di prima emissione, sia la nuova data di scadenza.

Altre attività di sorveglianza possono comprendere:

- ✚ indagini da parte dell'organismo di certificazione sul cliente certificato relative ad aspetti di certificazione;
- ✚ riesame di ogni dichiarazione del cliente certificato rispetto alle proprie attività (per esempio materiale promozionale, sito web);
- ✚ richieste al cliente certificato di fornire informazioni documentate (su carta o mezzi elettronici);
- ✚ altri mezzi di monitoraggio delle prestazioni del cliente certificato.

Le evidenze emergenti da questo ulteriore metodo di indagine, così come la mancata risposta da parte del cliente, saranno gestite come al punto 6.7.3 di cui sopra.

Il certificato di un'Organizzazione/sito in cui il cliente non abbia permesso di effettuare la verifica di sorveglianza in tempi compatibili con l'emissione del nuovo certificato, risulterà scaduto alla data riportata sul certificato stesso, ma potrà essere ripristinato con una successiva verifica di sorveglianza, mantenendo la medesima data di prima emissione, e riportando una data di scadenza a 12 mesi dalla precedente.

6.9 - Estensione e riduzione del campo di applicazione della certificazione

L'Organizzazione può richiedere all'OdC l'estensione della certificazione ad altre attività, ed altre sedi, non comprese nel certificato rilasciato.

Analoga richiesta può essere presentata all'OdC nel caso di riduzioni o di esclusioni di attività o sedi, fermo quanto indicato nel precedente punto 6.8.

Le suddette estensioni o riduzioni potrebbero rendere necessaria una revisione del certificato di conformità precedentemente rilasciato.

A valle di una richiesta scritta, l'OdC valuterà se, oltre all'esame della documentazione presentata, debba essere svolta una verifica ispettiva supplementare o se questa possa invece essere evitata, integrandola con la prima visita di sorveglianza pianificata.

Modifiche al campo di applicazione della certificazione possono anche essere proposte dall'RGVI al Comitato Tecnico, mediante indicazione nel rapporto di audit, in funzione delle attività rilevate presso la sede (o le sedi) dell'Organizzazione cliente durante la verifica ispettiva.

6.10 - Certificazione di Organizzazioni "Multisite" basata sul campionamento

Il presente paragrafo è applicabile per Organizzazioni che svolgono attività simili in siti diversi, che hanno una sede centrale definita, in cui le attività sono pianificate, controllate e gestite e una rete di uffici e sedi locali, in cui le attività sono completamente o parzialmente svolte. I processi in tutti i siti devono essere dello stesso tipo ed essere svolti secondo metodi e procedure analoghi, gestiti centralmente ed essere soggetti a controllo da parte della direzione centrale.

L'Organizzazione deve dimostrare la sua abilità nel ricavare ed analizzare dati da tutti i siti (compresa la sede centrale) e deve inoltre dimostrare di avere autorità e capacità di attuare le necessarie modifiche, se del caso (p.e. reclami, modifiche intervenute nei requisiti legislativi di riferimento).

Le dimensioni del campione da sottoporre ad audit di certificazione e sorveglianza sono determinate da ASACERT, anche in funzione, per esempio, della complessità dell'attività svolta, della dimensione dei siti da sottoporre ad audit e dell'entità delle differenze che intervengono tra i diversi siti. Prima dell'emissione dell'offerta l'Organizzazione deve fornire ad ASACERT tutte le informazioni necessarie per identificare le attività e la loro complessità, comprese le peculiarità di ogni sito, in modo da permettere una puntuale identificazione del campione.

L'Organizzazione deve comunicare ad ASACERT, in fase di richiesta d'offerta, quali siti sono da includere nella certificazione e quali invece da escludere.

I documenti relativi alla certificazione faranno esplicito riferimento alle attività svolte e ai siti certificati. Sarà rilasciato un singolo certificato per sito, e lo stesso farà chiaro riferimento alla certificazione "multisite". L'Organizzazione si impegna a informare ASACERT relativamente alla chiusura di un sito compreso nella certificazione. Nuovi siti possono essere aggiunti alla certificazione, in genere durante gli audit di sorveglianza, sempre nel rispetto delle regole sopra elencate. Il sito/gruppo di siti da aggiungere saranno considerati in modo analogo ad una certificazione iniziale.

I criteri per effettuare il campionamento saranno in parte selettivi e in parte casuali. Almeno il 25% del campione sarà scelto a caso. Si cercherà di scegliere un campione che possa comprendere le maggiori differenze possibili tra i vari siti. La selezione dei siti terrà conto, ad esempio, di reclami, variazioni significative delle dimensioni dei siti, modifiche nei turni di lavoro e nelle procedure, complessità dei processi, modifiche rispetto agli audit precedenti, differenze culturali, di lingua e nei requisiti legislativi di riferimento, dispersione geografica. Il campione potrà essere individuato anche a valle dell'audit iniziale presso la sede centrale. In ogni caso alla sede centrale sarà comunicato il campione da sottoporre ad audit.

In generale, sempre nel rispetto delle regole sopra indicate, il numero minimo di siti da sottoporre ad audit è $n\frac{1}{2}$ (n =numero di siti) per la VIC e $0.6 n\frac{1}{2}$ per la VPS. La sede centrale è sempre oggetto di audit. Il campione potrà essere comunque aumentato da ASACERT in caso di siti di notevoli dimensioni, attività complesse, presenza di turni di lavoro, modifiche nelle attività, reclami, ed in ogni altro caso in cui ASACERT ritenga possa esserci il rischio che la propria valutazione sulla conformità non sia sufficiente valutando un numero di siti secondo la regola di cui sopra. Il numero di gg/uomo destinati alla verifica per ogni singolo sito sarà determinato in relazione alle attività svolte, alla loro complessità, al numero di addetti, ecc.. Nel caso in cui l'Organizzazione intenda aggiungere un gruppo di siti alla certificazione, il gruppo stesso sarà considerato come un'Organizzazione "multisite" indipendente, per la determinazione del campione. A valle della certificazione del nuovo gruppo, lo stesso sarà cumulato al precedente per il calcolo del campione relativo a VPS.

Art. 7 - Sospensione della Certificazione

L'OdC può sospendere la validità della certificazione per un periodo di tempo determinato, quando si verificano situazioni indebite tra cui ad esempio:

- ✚ l'Organizzazione non consente l'esecuzione delle VPS o delle VSS;
- ✚ l'Organizzazione non si rende disponibile all'eventuale effettuazione di verifiche in accompagnamento con ispettori dell'Organismo di Accreditamento, se applicabile;
- ✚ si verificano irregolarità nell'uso del Marchio e/o del Certificato dell'OdC;
- ✚ l'esistenza di problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto / servizio erogato;
- ✚ la mancata comunicazione all'OdC circa procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
- ✚ la condanna dell'Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti all'oggetto della certificazione;
- ✚ la mancata gestione di reclami o segnalazioni direttamente connesse con l'oggetto della certificazione;
- ✚ l'Organizzazione non rispetta gli impegni finanziari assunti nei confronti dell'OdC.

La sospensione può riguardare il singolo sito certificato o tutti i siti certificati.

Nel caso in cui l'Organizzazione chieda la sospensione della certificazione (per un periodo che non dovrebbe superare i 6 mesi), la Direzione ASACERT, dopo avere approfondito le motivazioni, notifica all'Organizzazione mediante lettera raccomandata con R.R., anticipata via fax, ovvero tramite posta certificata o posta elettronica, l'accettazione della richiesta e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Il provvedimento viene poi comunicato al Comitato Tecnico nella prima riunione utile.

Qualora si realizzi una delle condizioni a carattere amministrativo/gestionale di cui all'elenco sopra riportato, il provvedimento di sospensione viene deliberato dalla Direzione ASACERT, sentito eventualmente il Comitato Tecnico qualificato con riferimento alle aree tecniche, anche convocato in riunione straordinaria.

Qualora si realizzi una delle condizioni a carattere tecnico di cui all'elenco sopra riportato, il provvedimento di sospensione viene deliberato dal Comitato Tecnico qualificato con riferimento alle aree tecniche, nella prima riunione utile, oppure convocato in riunione straordinaria.

In ogni caso la Direzione ASACERT notifica all'Organizzazione mediante lettera raccomandata con R.R., anticipata via fax, ovvero tramite posta elettronica certificata o posta elettronica, i motivi del provvedimento assunto, la durata della sospensione (anche in questo caso generalmente non superiore a 6 mesi) e le condizioni alle quali può essere revocata. In alcuni casi può essere mandato un telegramma.

Il provvedimento di sospensione entra in vigore alla data della raccomandata (o PEC o posta elettronica).

La certificazione rilasciata e successivamente sospesa non può essere utilizzata in nessun caso a partire dal giorno di avvenuta ricezione da parte dell'Organizzazione della Raccomandata con R.R., ovvero della posta certificata (PEC) o posta elettronica, inviata da ASACERT.

L'Organizzazione accetta ed autorizza ASACERT a rendere pubblico, attraverso il proprio sito web, l'eventuale provvedimento di sospensione comminato.

La sospensione sarà revocata soltanto dopo che l'OdC avrà accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti specificati attraverso una VSS.

Il provvedimento di revoca della sospensione viene deliberato dalla Direzione ASACERT nei casi a carattere amministrativo/gestionale oppure, per le casistiche tecniche sopra definite, dal Comitato Tecnico qualificato con riferimento alle aree tecniche, eventualmente convocato in riunione straordinaria. La revoca della sospensione ha decorrenza dalla data della comunicazione inviata via R.R. o tramite posta certificata (PEC) o posta elettronica.

Le spese relative alle verifiche supplementari conseguenti, presso la sede ASACERT e/o presso la sede aziendale, sono a carico dell'Organizzazione.

Art. 8 – Revoca della certificazione

L'OdC revoca la certificazione nei casi in cui l'Organizzazione:

1. non abbia eliminato, nei modi e nei tempi stabiliti, le condizioni che hanno portato alla sospensione della certificazione;
2. sia inadempiente rispetto alle norme cogenti dei prodotti/servizi coperti da certificazione;
3. cessi le attività per le quali aveva ottenuto la certificazione;
4. sia messa in liquidazione o in amministrazione giudiziale o in amministrazione straordinaria o sia aperta a suo carico una procedura fallimentare;
5. abbia, a carico dei propri rappresentanti, sentenze definitive di condanna, passate in giudicato, per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti connessi alla certificazione;
6. non rispetti, dopo sollecito, gli impegni finanziari assunti nei confronti dell'OdC, nei termini indicati.

La revoca può riguardare il singolo sito certificato o tutti i siti certificati.

La decisione per la revoca della certificazione è presa dalla Direzione di ASACERT oppure dal Comitato Tecnico qualificato con riferimento alle aree tecniche, eventualmente convocato in riunione straordinaria, in genere a seconda che le motivazioni siano di carattere amministrativo/legale oppure tecnico. Con la revoca della certificazione il contratto tra l'Organizzazione e ASACERT si intende risolto.

La revoca della certificazione ha effetto dalla data di trasmissione della comunicazione, anticipata a mezzo fax, inviata a mezzo raccomandata con R.R., ovvero tramite posta certificata (PEC) o posta elettronica, da parte della Direzione ASACERT all'Organizzazione certificata.

La Direzione ASACERT notifica all'Organizzazione nella comunicazione inviata, i motivi del provvedimento.

La revoca della certificazione implica la cancellazione dell'Organizzazione dall'elenco delle società certificate; l'Organizzazione deve restituire all'OdC l'originale del certificato di conformità in suo possesso, se applicabile, ed eliminare eventuali copie dello stesso, nonché cessare l'uso del marchio di certificazione, in ogni forma e modo.

L'Organizzazione accetta ed autorizza ASACERT a rendere pubblico attraverso il proprio sito web, ed a trasmettere all'Organismo di Accreditamento, nonché ad altri Enti, se applicabile - ad esempio l'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC e le Società Organismo di Attestazione - l'eventuale provvedimento di revoca comminato.

L'OdC si riserva di richiedere risarcimento per eventuali danni subiti.

Art. 9 – Rinuncia

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione in proprio possesso, con raccomandata con R.R.:

- ✚ dando formale disdetta del contratto;
- ✚ nei casi di variazioni contemplate all'art. 10.

La certificazione rilasciata cessa la sua validità il giorno della rinuncia.

L'Organizzazione accetta ed autorizza ASACERT a rendere pubblico attraverso il proprio sito web l'avvenuta cessazione della validità del certificato.

Art. 10 – Modifiche ai requisiti per la certificazione

In caso di variazioni ai requisiti ASACERT per la certificazione e/o al presente Regolamento, salvo quelle necessarie o relative agli aggiornamenti normativi o regolamentari, tra i quali in via non esaustiva quelli dei documenti di riferimento indicati all'art. 2, o correlate o conseguenti agli stessi, o le variazioni necessarie o relative al rispetto di regolamenti, direttive o adempimenti necessari e/od opportuni all'ottenimento o mantenimento dell'eventuale accreditamento da parte di ASACERT, l'OdC ne darà comunicazione all'Organizzazione, indicando il tipo di variazione e la data entro la quale l'Organizzazione dovrà uniformarsi.

L'Organizzazione, in caso di non accettazione delle variazioni proposte potrà rinunciare alla certificazione, dandone comunicazione scritta all'OdC secondo le modalità previste all'art. 9, ossia con raccomandata con R.R., ovvero tramite posta certificata (PEC) o posta elettronica, e con effetto dal giorno dell'avvenuta ricezione da parte di ASACERT, alla sola condizione che tali variazioni siano sostanziali e rilevanti nel modificare lo schema di certificazione dell'OdC e/o il presente Regolamento e risultino per l'Organizzazione sostanziali ed eccessivamente onerose comportando modifiche rilevanti nell'operatività ordinaria dell'azienda.

Eventuali costi per attività di valutazione derivanti dalle sopracitate variazioni saranno a carico dell'Organizzazione valutata.

ASACERT verifica che ogni cliente si conformi ai nuovi requisiti, in genere nel corso della successiva verifica ispettiva, in altri casi mediante richiesta di trasmissione di evidenze documentali e/o verifiche ispettive supplementari.

Art. 11 – Responsabilità ed Obblighi

11.1 - Requisiti cogenti connessi allo schema di certificazione e limiti dei relativi controlli.

La certificazione non solleva l'Organizzazione dalle proprie responsabilità verso i clienti ed i terzi in generale né dall'osservanza, per l'espletamento delle sue attività per la conformità dei beni e servizi forniti, dalle disposizioni che derivano da Leggi o altri atti aventi forza di legge (quali Direttive e Regolamenti), o da norme tecniche, vincoli e/o accordi contrattuali applicabili.

La certificazione riguarda solo la conformità ai requisiti di riferimento definiti dal presente documento e non costituisce pertanto un attestato del rispetto dei predetti requisiti cogenti.

L'Odc ha la responsabilità di verificare, sulla base di un campionamento commisurato ai tempi di audit, che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi all'oggetto della certificazione.

L'Organizzazione rimane pertanto l'unica responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore relative all'Organizzazione stessa e/o ai prodotti / servizi erogati, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'Odc.

11.2 – Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso

Nel caso giungano ad ASACERT informazioni ufficiali circa coinvolgimenti in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulle responsabilità da prodotto o violazioni di leggi concernenti i prodotti forniti e/o servizi erogati e comunque afferenti allo schema oggetto di certificazione, la Direzione provvederà a trasmettere in via ufficiale tale informazione al Comitato Tecnico nonché all'eventuale Ente di accreditamento per quanto di competenza.

L'Organizzazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'Odc tutte le situazioni difformi rilevate dall'Autorità di Controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc, relative alla produzione/ erogazione di prodotti/ servizi connessi alla certificazione.

Inoltre deve comunicare immediatamente all'Odc eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge. L'Organizzazione deve costantemente informare l'Odc sull'evolversi di tali situazioni.

11.3 – Clausola di limitazione di responsabilità

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del GVI incaricato.

L'Odc è espressamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

Nel caso in cui venissero meno i requisiti in capo ad ASACERT per il rilascio delle certificazioni, ASACERT darà pronta comunicazione alle Organizzazioni clienti. Le Parti concordano espressamente che ASACERT risponderà per l'eventuale risarcimento dei danni in favore dell'Organizzazione cliente, e solo a seguito di pronuncia ai sensi dell'art. 16, nel limite delle somme previste, a carico del cliente, per le annuali verifiche di sorveglianza.

11.4 – Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti di riferimento ed eventuali modifiche

L'Organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura conforme ai requisiti durante l'intero periodo di validità della certificazione.

In caso di modifiche relative a:

- aspetti legali, commerciali, organizzativi o relativi alla proprietà;
- organizzazione e direzione (per esempio dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico);
- indirizzi di contatto e siti;
- campo di applicazione delle attività dell'organizzazione comprese nel certificato;
- modifiche significative dei processi;

dovrà esserne data preventiva comunicazione scritta ad ASACERT, che può accettare le variazioni o predisporre l'effettuazione di una verifica di sorveglianza supplementare.

In particolare, nel caso in cui l'Organizzazione intenda modificare il campo di validità della certificazione (scopo di certificazione), deve farne richiesta scritta all'Odc; in relazione alle variazioni richieste ASACERT valuterà la necessità di effettuare una Verifica di Sorveglianza Supplementare.

Art. 12 - Gestione del marchio di certificazione, del certificato di conformità e delle informazioni relative alla certificazione

12.1 – Autorizzazione

In riferimento alla comunicazione di rilascio della certificazione di conformità al Protocollo ITA0039 e nel corso del periodo di validità della stessa certificazione, l'Organizzazione è autorizzata ad utilizzare il marchio di

certificazione, il certificato di conformità di proprietà dell'OdC e le informazioni relative alla certificazione nei modi e alle condizioni descritte nei punti che seguono. Il certificato ed il file contenente il marchio di certificazione da utilizzare sono inviati all'Organizzazione a valle della decisione positiva del Comitato Tecnico ASACERT e nel caso in cui non vi siano fatture amministrative in sospeso.

12.2 - Caratteristiche del marchio di certificazione

L'utilizzo del marchio è facoltativo; tuttavia, qualora l'Organizzazione certificata desideri avvalersi di tale facoltà, essa dovrà utilizzare il marchio secondo specifiche che seguono.

Il marchio di certificazione esiste in quattro versioni che corrispondono al livello di certificazione raggiunto: PLATINUM, GOLD, SILVER oppure BRONZE.

Le successive figure 1, 2, 3 e 4 rappresentano i Marchi di Certificazione per le Organizzazioni certificate ITA0039. Lo sviluppo grafico del marchio si presenta lungo un andamento orizzontale, con una serie di elementi che si succedono in ordine verticale. Procedendo dall'alto verso il basso si hanno nell'ordine: il marchio ITA0039 con la bandiera italiana posizionata sopra alla lettera "I" e con dettaglio della sagoma della penisola italiana posizionata sulla lettera "T", che riprende il colore del livello di certificazione raggiunto (PLATINUM, GOLD, SILVER, BRONZE); sotto questo la dizione "100% ITALIAN TASTE CERTIFICATION", subito sotto la linea orizzontale che riprende il colore del livello di certificazione raggiunto e a metà della linea la dizione che indica il livello di certificazione raggiunto.

Figura 1 - Platinum

Figura 2 - Gold



Per

Figura 3 - Silver

Figura 4 - Bronze



Per applicazioni di carattere documentale e sul web può essere utilizzato soltanto il Marchio contenuto nell'apposito file trasmesso da ASACERT a valle della certificazione all'Organizzazione certificata: il Marchio può essere ridotto, nel rispetto delle esigenze di leggibilità e mantenendo il rapporto delle dimensioni. Parimenti, per applicazioni su "oggetti" di grandi dimensioni, il Marchio può essere ingrandito, sempre mantenendo il rapporto delle dimensioni.

La sorveglianza sulla corretta conformazione del marchio di certificazione ASACERT e sul suo corretto utilizzo viene effettuata da ASACERT sia attraverso le verifiche di sorveglianza sia attraverso documenti e/o informazioni documentali reperite sul mercato.

12.3 - Utilizzo del marchio di certificazione, del certificato e delle informazioni relative alla certificazione

Il **marchio** può essere utilizzato, abbinato alla Ragione Sociale/marchio dell'Organizzazione certificata su carta intestata, cancelleria, materiale pubblicitario e promozionale, ma non può essere utilizzato su eventuali prodotti o sugli imballaggi dei prodotti, né applicato in modo tale che possa essere scambiato per una certificazione di prodotto o che possa intendersi esteso ad altri schemi o sistemi non rientranti nella certificazione di conformità rilasciata da ASACERT.

E' fondamentale che la certificazione non sia estesa ad altri siti che non rientrano nello scopo della certificazione rilasciata. Non ci devono essere ambiguità nei marchi e nei testi che li accompagnano, relativamente o cosa è stato certificato e quale organismo abbia rilasciato la certificazione.

Il **Certificato di Conformità** può essere utilizzato dall'Organizzazione certificata con finalità informative, purché riprodotto fedelmente in tutte le sue parti; può essere ingrandito o ridotto in modo uniforme purché il contenuto rimanga leggibile e non risultino alterati i contorni e i contenuti.

L'Organizzazione certificata deve assicurare che l'utilizzo del marchio e del certificato sia sufficiente per una corretta informativa verso terzi inerente le proprie attività realmente coperte dalla certificazione ottenuta.

Revisioni del certificato di conformità, originate da qualsiasi tipo di modifica - p.e. della revisione della norma di riferimento, della ragione sociale, ecc. - saranno fatturate in ragione di 100 € + IVA o come diversamente specificato nell'offerta ASACERT o in altro documento. Anche eventuali comunicazioni riguardanti la validità del certificato o lo status dell'iter certificativo saranno fatturate in egual misura.

L'Organizzazione certificata non deve inoltre fare, né consentire, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione.

Le dichiarazioni apposte sull'imballaggio di un prodotto (ciò che può essere rimosso senza che il prodotto venga danneggiato o disintegrato) o all'interno delle informazioni di accompagnamento (ciò che è disponibile separatamente ovvero facilmente separabile) non devono sottintendere in alcun modo che il prodotto sia certificato, e devono comprendere riferimenti a: identificazione del cliente certificato, tipo di protocollo applicabile, organismo di certificazione che ha emesso il certificato.

12.4 - Uso non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità ed informazioni fornite
Nel caso si verifichi un uso non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità e si forniscano informazioni non corrette, cioè qualora il cliente certificato:

- non si conformi ai requisiti ASACERT nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali Internet, opuscoli o materiale pubblicitario o altri documenti;
 - faccia, o consenta, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
 - utilizzi, o consenta l'utilizzo ingannevole, di un documento di certificazione, di qualche sua parte, o dei rapporti di audit;
 - non interrompa l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di revoca della certificazione;
 - non rettifichi tutti i materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto;
 - consenta che i riferimenti alla certificazione siano utilizzati in modo tale da far intendere che ASACERT certifichi un prodotto (compreso un servizio) o un processo, diversamente da quanto previsto dal sistema di certificazione ITA0039;
 - lasci intendere che la certificazione si applichi ad attività e siti che siano al di fuori del campo di applicazione della certificazione;
 - utilizzi la propria certificazione in modo tale da poter discreditarne l'organismo di certificazione e/o il sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
- oppure qualora il marchio sia utilizzato su eventuali prodotti, imballi, nastro adesivo, schede tecniche di prodotto ecc., ASACERT dovrà adottare nei confronti dell'Organizzazione certificata i provvedimenti ritenuti idonei per proteggere l'integrità della propria immagine nonché salvaguardare le organizzazioni e/o le persone che possono essere indotte in errore a causa dell'impiego non corretto dei documenti di cui sopra o delle informazioni non corrette fornite.

12.5 - Azioni correttive in caso di uso non corretto del marchio e/o del certificato e/o in caso di relative informazioni non corrette

In seguito ad uso non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità, ASACERT richiede all'Organizzazione adeguate azioni correttive che consentano il ripristino di un uso conforme degli stessi.

In ogni caso, le azioni correttive saranno definite avuto riguardo al tipo di impiego non corretto ed alle sue conseguenze; azioni legali potranno essere intraprese qualora il marchio e/o il certificato siano utilizzati non conformemente agli accordi contrattuali.

Le azioni correttive richieste da ASACERT dovranno essere immediatamente attuate dall'Organizzazione.

12.6 - Sospensione della certificazione in caso di uso non corretto del marchio e/o del certificato e/o in caso di relative informazioni non corrette

Nel caso in cui l'uso non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità abbia portato discredito all'immagine dell'OdC, ASACERT può sospendere la certificazione rilasciata all'Organizzazione e richiedere il risarcimento di eventuali danni. La notifica della sospensione sarà inviata all'Organizzazione certificata a mezzo di lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata (PEC o posta elettronica).

La sospensione della certificazione potrà essere decisa dall'OdC anche nel caso in cui l'Organizzazione rifiuti di attuare le azioni correttive richieste a seguito di un uso improprio o non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità.

Art. 13 - Protezione dei dati personali

In ottemperanza alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali, il "preventivo consenso informato" da parte dell'Organizzazione è condizione essenziale per l'OdC al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale ed alle correlate attività valutative e certificative. ASACERT garantisce la più completa riservatezza e cura dei dati cui verrà in possesso, che saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy.

In particolare ASACERT garantisce al cliente che:

- ✚ Titolare dei dati è ASACERT S.r.l.
- ✚ Nell'espletamento del servizio, possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni, conformemente alle istruzioni ricevute. La lista dei Responsabili in essere è costantemente aggiornata, che potrà essere comunicata, unitamente ad informazioni più dettagliate, sui soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati, su specifica richiesta alla sede ASACERT S.r.l.
- ✚ I dati affidati non saranno ceduti o comunicati a terzi, ovvero Organizzazioni, entità giuridiche, persone fisiche che non collaborano con ASACERT S.r.l. e che quindi non abbiano firmato con la stessa un contratto per la riservatezza delle informazioni dei Clienti. Il trattamento dei dati sarà pertanto affidato esclusivamente a personale interno o esterno che abbia sottoscritto con la direzione di ASACERT S.r.l. impegno per garantirne la riservatezza (gentlemen's agreement).

- ✚ I sistemi informativi di ASACERT S.r.l. sono adeguatamente protetti da intrusioni esterne nonché da quelle interne. Tutti i sistemi sono a norma di legge per quanto concerne l'adeguamento al testo unico sulla privacy.
- ✚ È data piena e completa facoltà al Cliente di richiedere l'immediata cancellazione e/o distruzione dei dati personali ad eccezione di quelli che ASACERT è obbligata a mantenere per legge (documentazione fiscale – cartacea ed elettronica). In caso di cancellazione, ASACERT sarà impossibilitata ad espletare qualsiasi attività, qualora questa richiesta avvenga durante l'erogazione del servizio, ASACERT interromperà le attività in corso, riservandosi la possibilità di richiedere all'Organizzazione l'intera somma pattuita nel contratto/offerta.
- ✚ L'utilizzo dei dati personali per l'invio di documentazione commerciale sarà effettuato solo ed esclusivamente senza l'ausilio di sistemi automatici, con la possibilità immediata che tali invii siano immediatamente sospesi.
- ✚ È disponibile a richiesta l'informativa completa ed estesa sui dati personali. Tale informativa verrà rilasciata in caso di firma del contratto per la fornitura dei servizi o dietro semplice richiesta da parte del Cliente o potenziale Cliente.

L'Organizzazione, informata di cui sopra, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizza ASACERT S.r.l. a trattare i dati di cui al successivo elenco puntato come informazioni riservate, in conformità alla propria politica di protezione dei dati, ed in particolare a:

1. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari che saranno necessari per l'erogazione del servizio;
2. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari mediante l'ausilio di tecnologie informatiche protette;
3. Utilizzare sistemi di comunicazione con il cliente per l'invio di informative anche a carattere commerciale;
4. Rendere pubblici i provvedimenti di certificazione e gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione stessa;
5. Comunicare, quando previsto, ad altri Enti istituzionali gli eventuali provvedimenti di revoca della certificazione;
6. Informare chiunque lo richieda relativamente allo stato di validità della certificazione (per esempio se la certificazione è sospesa, revocata o ridotta);
7. Fornire, su richiesta, informazioni sul nome, sui documenti normativi correlati, sul campo di applicazione e sulla posizione geografica (città e Paese) relativamente alla certificazione dell'Organizzazione stessa;
8. Trattare le informazioni riguardanti il cliente provenienti da fonti diverse dal cliente stesso (p.e. da chi presenta un reclamo, da autorità in ambito legislativo).

Art. 14 – Reclami

L'Organizzazione può presentare reclamo, in forma verbale o scritta, avente per oggetto i suoi rapporti contrattuali con l'OdC. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi o comportamenti ritenuti non corretti da parte di ispettori o del personale dell'OdC. Reclami possono essere presentati ad ASACERT anche da clienti di Organizzazioni certificate ASACERT o da terze parti nei confronti delle Organizzazioni stesse.

L'OdC provvede a registrare i reclami (confermandone al reclamante la ricezione, entro 5 gg lavorativi dalla stessa), ad analizzarli e ad informare il reclamante entro 30 (trenta) giorni, in merito alle azioni scaturite.

La presentazione dei reclami, il loro esame e le relative decisioni non danno luogo ad alcuna azione di natura discriminatoria nei confronti di chi ha presentato il reclamo.

Art. 15 – Ricorsi

Il ricorso scaturisce dal dissenso dell'Organizzazione nei confronti di una decisione presa dall'OdC nell'ambito dell'iter certificativo.

Il ricorso deve pervenire all'OdC in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l'indicazione dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione, supportata da evidenze documentali, se esistenti. ASACERT conferma per iscritto la ricezione del ricorso entro 5 gg lavorativi, entro 30 giorni fornisce rapporti sui risultati e, quando applicabile, sullo stato di avanzamento.

Le decisioni relative al ricorso sono prese, riesaminate e approvate dalla direzione ASACERT e comunque non da soggetti coinvolti nei contenuti del ricorso, i quali sono comunque consultati. Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dall'Organizzazione, la controversia sarà trattata da una Commissione costituita da un rappresentante dell'OdC, da un rappresentante dell'Organizzazione e da un terzo soggetto, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai precedenti due al fine di riesaminare il ricorso e di pervenire ad una soluzione amichevole della controversia stessa.

La presentazione dei ricorsi, il loro riesame e le relative decisioni, non daranno luogo, da parte di ASACERT, a qualsiasi azione di natura discriminatoria nei confronti di chi ha presentato ricorso.

Art. 16 - Contenziosi

Tutte le controversie non risolte con l'applicazione dell'art. 15 potranno essere deferite alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale di Milano - Italia.

Le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare il citato Regolamento Arbitrale Nazionale. L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (art. 816 e seguenti CPC).

Le spese sono a carico della Parte soccombente nella misura dell'80%.

Per accettazione, del presente Regolamento e delle sue modifiche e/o integrazioni, per il reperimento delle quali l'Organizzazione si impegna a consultare periodicamente il sito www.asacert.com:

Data: _____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante:
